

Sentenza: 28 gennaio 2020, n. 36

Materia: Pubblico impiego; concorsi pubblici

Parametri invocati: Articolo 97, comma quarto, Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Corte d'appello di Catanzaro, Sezione Lavoro

Oggetto: Articolo 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)”

Esito: Illegittimità costituzionale

Estensore nota: Federica Romeo

Sintesi:

La Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)”, per contrasto con l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione senza concorso, stabilendo che, a seguito dello scioglimento delle associazioni di divulgazione agricola, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, trasferito alla Regione Calabria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in attesa dell'espletamento delle procedure selettive di assunzione, rimane collocato nei ruoli della Regione alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro.

Secondo la Corte rimettente, la disposizione regionale censurata, consentendo l'accesso senza concorso ai ruoli della PA, di fatto ripristinerebbe l'efficacia dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della l.r. Calabria n. 22 del 2007, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla stessa Corte per violazione del principio di cui all'articolo 97, co. 4, Cost., con sentenza n. 248/2016.

Infatti, con la l.r. n. 19/1999 sono stati disciplinati i servizi di sviluppo agricolo all'interno delle aree rurali della Regione Calabria. Tali attività di sviluppo erano assegnate all'Agenzia regionale per lo sviluppo e i servizi in agricoltura (ARSSA), la quale, in particolare, svolgeva servizi di divulgazione agricola. Inoltre, l'articolo 10, comma 2, di tale legge regolava la sorte del personale delle associazioni di divulgazione agricola promosse dalle organizzazioni professionali agricole, enti di natura privatistica, disponendo che nel caso di loro volontario scioglimento, il personale fosse assegnato ad un'altra associazione di divulgazione agricola in grado di proseguire l'attività che ne avesse fatto specifica richiesta, oppure rientrasse nella competenza gestionale dell'ente di appartenenza, cioè l'ARSSA. Nel 2007 l'ARSSA è stata soppressa e sostituita, nel 2012, dall'ARSAC (Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese). Il personale dell'ente disciolto è stato trasferito in soprannumero alla Regione Calabria, permanendo nello stato giuridico ed economico precedente.

Sempre nel 2007, la Regione Calabria è intervenuta con la legge n. 22: in particolare l'articolo 13, comma 1, che sostituisce l'art. 10, co. 2, della l.r. 19/1999, dispone che nel caso di scioglimento delle Associazioni di Divulgazione Agricola, il personale è assegnato ad altra associazione di divulgazione che ne faccia richiesta o rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria, permettendo in questo modo al personale delle associazioni di divulgazione agricola di confluire nei ruoli del personale regionale. La disposizione in questione è stata abrogata dall'articolo 1 della legge regionale Calabria 15 novembre 2012, n. 58, ed è stata oggetto di una questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Corte di appello di Catanzaro e decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 248/2016, che l'ha ritenuta illegittima per violazione dell'articolo 97, quarto comma, Costituzione.

A seguito di tale pronuncia, è stata introdotta la disposizione attualmente censurata.

L'Avvocatura regionale ha sollevato un'eccezione di inammissibilità, poiché la Regione Calabria, nel giudizio davanti alla Corte rimettente, ha chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto articolo 33 della legge della Regione Calabria n. 43/2016, in merito alla temporanea conservazione del collocamento nei ruoli del personale regionale. Tuttavia, secondo la Consulta, è da ritenere corretto quanto osservato dalla Corte d'appello rimettente, cioè che la prospettata cessazione della materia del contendere è subordinata alla valutazione della legittimità costituzionale della norma sulla quale essa si fonderebbe. Pertanto, la Corte costituzionale ritiene infondata l'eccezione sollevata dalla resistente.

Per quanto concerne il merito della questione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale è costante l'affermazione che il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità. Inoltre, a detta della Corte, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, prevedendo un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere limitata solo alle ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sent. n. 40/2018 e 110/2017).

Secondo la Consulta, l'articolo 33 della l.r. Calabria 43/2016 si pone in contrasto con tale principio, espresso dall'articolo 97, comma 4, Cost., perché prevede che il personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola rimanga collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro, prevedendo un passaggio automatico e senza concorso pubblico dei dipendenti di tali associazioni, le quali hanno natura privatistica, come si desume dal contesto normativo di cui sopra, nei ruoli del personale regionale. Inoltre, il transito senza pubblico concorso di dipendenti di un'associazione privatistica nei ruoli del personale amministrativo avverrebbe solo formalmente in via temporanea, ma di fatto in via tendenzialmente definitiva, poiché nella norma censurata manca l'indicazione di un termine finale per la regolarizzazione di tale transito con l'indizione di un concorso pubblico.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, della legge della Regione Calabria 43/2016, per violazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

Spetterà al legislatore regionale prevedere delle procedure di selezione pubblica, da svolgersi entro un termine breve e certo, per regolarizzare la situazione determinatasi.